

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ISTAT PER L’AFFIDAMENTO DEI
“SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA, ISPETTIVA, SERVIZI
FIDUCIARI E VIGILANZA ARMATA AGLI IMMOBILI DA REMOTO
DELLE SEDI ISTAT SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ROMA”**

SCHEMA DI CONTRATTO

Indice

Art. 1 - Norme regolatrici	4
Art. 2 - Oggetto	4
Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT	4
Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione	5
Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo	6
Art. 6 - Fatturazione e pagamenti	6
Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche.....	8
Art. 8 - Subappalto.....	8
Art. 9 – CCNL e clausola sociale	9
Art. 10 - Personale impiegato dall’Affidatario.....	9
Art. 11 - Tutele lavoristiche	10
Art. 12 - Garanzia definitiva.....	11
Art. 13 - Penali	11
Art. 14 - Risoluzione.....	12
Art. 15 - Recesso	13
Art. 16 - Forza maggiore	14
Art. 17 - Patto di Integrità.....	15
Art. 18 - Pantouflage-revolving doors	15
Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito.....	15
Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva	15
Art. 21 - Responsabilità e, ove applicabile, polizza assicurativa.....	16
Art. 22 - Obblighi di riservatezza	17
Art. 23 - Trattamento dei dati personali.....	17
Art. 24 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati	18
Art. 25 - Foro di competenza	20
Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali	20

CONTRATTO

SDAPA ID 2679 – **AS** _____

Affidamento dei servizi di vigilanza armata fissa, ispettiva, dei servizi fiduciari e della vigilanza armata agli immobili da remoto, riferito alle sedi ISTAT situate nel territorio del comune di Roma.

CIG N. _____

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, con sede legale in Roma, via Cesare Balbo n. 16, ed ivi elettivamente domiciliata ai fini del presente atto, codice fiscale n. 80111810588, partita IVA n. 02124831005, nella persona di Roberta Piagneri, in qualità di Direttore della Direzione Centrale amministrazione e patrimonio (DCAP), giusta i poteri conferitigli dal Presidente con deliberazione n. DOP/455/2025 del 27/02/2025 (di seguito per brevità anche **"Committente"** o **"ISTAT"**)

E

la Società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, n. ____ – CAP _____, capitale sociale Euro _____ - P.IVA _____, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con atto di nomina del _____ (di seguito per brevità anche **"Impresa"** o **"Affidatario"**)

[o, nel caso di RTI]

la Società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____,

e la mandante _____ con sede legale in _____ (____), Via _____, n. __, - CAP _____, capitale sociale Euro _____, P.IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, n. __, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante _____, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____ repertorio n. _____;

(di seguito per brevità congiuntamente anche **"Impresa"** o **"Affidatario"**)

PREMESSO CHE

- a. con Determinazione n. del **[INDICARE]**, l'ISTAT ha indetto una procedura, ai sensi dell'art. 32 del Codice per affidamento dei "servizi di vigilanza armata fissa, ispettiva, dei servizi

fiduciari e della vigilanza armata agli immobili da remoto, riferito alle sedi ISTAT situate nel territorio del comune di Roma;

- b. l’Affidatario è stato sottoposto con esito positivo alla verifica del possesso, ai sensi dell’art. 99 del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del nonché dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice;
- c. l’Affidatario conviene che il contenuto del presente Contratto e dei suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché il Capitolato d’oneri dell’appalto specifico e l’ulteriore documentazione della procedura, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- d. l’Affidatario ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Norme regolatrici

- 1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto così come l’Offerta, il Capitolato Tecnico e le eventuali offerte migliorative proposte in sede di presentazione dell’offerta.
- 2. I termini stabiliti nella documentazione di gara, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del Codice civile.
- 3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - I. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato in quanto compatibili;
 - II. dalle disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. *“Codice dei contratti pubblici”* (nel seguito denominato *“Codice”*) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - III. da quanto disposto dalle *“Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione - acquistinrete”*, ove compatibili.

Art. 2 - Oggetto

- 1. Il presente Contratto ha per oggetto i servizi di vigilanza armata fissa, ispettiva, servizi fiduciari e vigilanza armata agli immobili da remoto, riferito alle sedi ISTAT situate nel territorio del comune di Roma, così come descritto nel Capitolato Tecnico, nonché secondo le eventuali offerte migliorative proposte in sede di richiesta di offerta dall’Affidatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non allegate, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT

1. Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)** è il dott. Fabrizio Paolini, e-mail fabrizio.paolini@istat.it.
2. Il **Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** è il Sig. Franco Lodovici, franco.lodovici@istat.it.
3. Il **Responsabile di Progetto per parte dell'Impresa** è il dott. _____, e-mail _____@_____.
4. Le suddette figure, per quanto di rispettiva competenza, avranno il compito, tra l'altro, di concordare il piano dei lavori, coordinare le attività oggetto del servizio e di verificarne l'andamento fino al termine delle prestazioni contrattuali.
5. Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti l'organizzazione e l'erogazione del servizio dovranno essere scambiate tra i Responsabili medesimi.
6. Per tutte le tematiche di carattere tecnico l'Impresa, previo accordo con il DEC, dovrà rapportarsi con le sottoindicate strutture competenti dell'ISTAT:
 - Direzione centrale amministrazione e patrimonio (DCAP) del Servizio di Logistica (LOG), Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma;

Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione

1. Il servizio di cui all'art. 2 ha una durata pari a n. 36. (trentasei) mesi
2. Il contratto avrà decorrenza dalla data del verbale di inizio attività a cura del DEC.
3. Il contratto è sempre modificabile, ai sensi dell'art. 9 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) del Codice, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione eventualmente contenute nel presente Contratto.
4. Le modifiche e le varianti al presente Contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
5. L'ISTAT:
 - a. qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8, del Codice;
 - b. ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, si riserva di prorogare il Contratto per una durata massima pari a 12 [dodici] mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Affidatario almeno 1 mese prima della scadenza della Contratto;
6. L'Affidatario espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ISTAT, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Affidatario se non sia stata approvata dall'ISTAT.
8. In nessun caso l'Affidatario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo

1. L'importo contrattuale del servizio è pari ad € (euro), oltre IVA in misura di legge, oltre € (euro) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso come rilevabile dal DUVRI, più IVA..
2. L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alle eventuali spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ai connessi oneri assicurativi.
3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione del costo del servizio, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente quale combinazione di indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b (servizi e forniture) del Codice (prezzi al consumo, prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi, nonché gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie), pubblicato da Istat (di seguito "Indice di Riferimento").

Art. 6 - Fatturazione e pagamenti

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale:
 - tutti i pagamenti saranno effettuati previa emissione certificato di verifica di conformità dei servizi da parte del DEC, e nulla osta da parte della competente struttura tecnica dell'ISTAT e avverranno dietro emissione di apposita regolare fattura elettronica;
 - l'Affidatario potrà emettere fattura secondo quanto specificato nei commi che seguono.
2. Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:
 - a. entro 3 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile, l'Impresa dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: affariamministrativi@postacert.istat.it) alla DCAP-Servizio AST ed al DEC, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate e la tranche di pagamento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato. Al preavviso dovrà essere allegato il verbale redatto in contraddittorio tra le parti;
 - b. entro i successivi 20 giorni dalla ricezione del predetto preavviso di fattura, il DEC, dovrà avviare le attività di verifica di conformità delle prestazioni indicate nel preavviso di fattura e comunicarne formalmente l'esito alla DCAP-Servizio AST ed eventualmente al RUP;
 - c. entro i successivi 7 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, la DCAP-Servizio AST, salvo diverso avviso del RUP, per suo conto provvederà a comunicare via Posta Elettronica Certificata le risultanze all'Impresa che procederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'ISTAT.
3. Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, l'Impresa dovrà emettere regolare fattura in formato elettronico entro i successivi 5 giorni dalla comunicazione delle risultanze da parte della DCAP-Servizio AST, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 2007 n. 44 e s. m. i. ed al Decreto Ministeriale n. 55 del 03 aprile 2013, nonché alle disposizioni di cui al

Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, relative alle modalità operative.

4. L'Impresa dovrà attenersi al formato standardizzato di fattura (formato *.xml*), come determinato dal predetto Decreto Ministeriale n. 55/2013, da inoltrare all'ISTAT tramite l'apposito Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice univoco (codice IPA) identificativo dell'ISTAT ed assegnato al Servizio Ragioneria, incaricato della trasmissione e ricezione di tutte le fatture in formato elettronico, reperibile sul sito web ufficiale www.indicepa.gov.it e di seguito riportato:

Servizio di Fatturazione Elettronica

Denominazione Ente:	Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT
Codice Univoco ufficio:	KJBNQY
Nome dell'ufficio:	Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	80111810588
Ultima data validaz. del c.f.:	07/07/2014
Data di avvio del servizio:	31/03/2015
Regione dell'ufficio:	Lazio
Provincia dell'ufficio:	RM
Comune dell'ufficio:	Roma
Indirizzo dell'ufficio:	Via Cesare Balbo, 16
Cap dell'ufficio:	00184

5. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e la riconducibilità della fattura al presente Contratto, le fatture elettroniche emesse verso l'ISTAT dovranno **obbligatoriamente** riportare i seguenti riferimenti:
- il numero di Repertorio e la data del presente Contratto
 - il riferimento al competente Ufficio DCAP / Serv. AST
 - il Codice identificativo gara (CIG): _____
 - l'oggetto della fattura
 - il periodo di riferimento della prestazione
 - l'indicazione delle quantità e della tipologia di prestazioni fatturate ed il relativo prezzo
 - l'indicazione dell'aliquota IVA. A tale proposito si fa presente che l'ISTAT applica lo *split payment*
 - l'indicazione della ritenuta dello 0,5% all'atto dell'emissione di ogni fattura, essendo un contratto di fornitura continuativa., Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
6. Le fatture difformi da quanto esposto non potranno essere pagate. Qualora le fatture non riportino gli elementi sopra indicati l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto del termine di pagamento di cui al successivo capoverso e nulla l'Impresa potrà pretendere per tale inosservanza.

7. I pagamenti saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica (previa acquisizione del DURC ed Agenzia Entrate Riscossione per fatture superiori ad €. 5.000,00 IVA esclusa), da parte del Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità (PBC, già Ragioneria) dell'ISTAT.
8. Qualora siano decorsi 30 giorni senza aver dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (Sdi) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa allo stesso non imputabile.
9. L'Impresa si impegna a riportare il suddetto codice CIG sui pagamenti posti in essere dalla stessa nei confronti degli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
10. Il pagamento di tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari e/o postali dedicati. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche

1. L'Affidatario è obbligato ad eseguire la prestazione contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, sulla base di quanto indicato nel presente atto, nel Capitolato Tecnico o altra documentazione della procedura, nonché secondo le direttive impartite dal Committente.
2. L'Affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Affidatario non adempia, il Committente avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo articolo denominato "Risoluzione".
3. Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite presso le sedi specificatamente indicate nel Capitolato Tecnico dell'appalto specifico..

Art. 8 - Subappalto

1. L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione oggetto del contratto.
1. **[ALTERNATIVO se subappalto possibile e dichiarato dall'OE in fase di partecipazione alla procedura, altrimenti eliminare la parte in fase di stipula]** L'Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto in misura del% (.... per cento) dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 -
 -
2. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
3. L'Affidatario deposita presso l'ISTAT il contratto di subappalto, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, contestualmente alla ulteriore documentazione richiesta dall'art. 119 del Codice. Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e

contiene - **a pena di nullità assoluta** - un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

4. Nel contratto di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
5. L'Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ISTAT inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ISTAT. In tal caso l'Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'ISTAT, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ISTAT può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
7. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 9 – CCNL e clausola sociale

1. L'Affidatario è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i _____ **[inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara o in alternativa quello ritenuto equivalente].**
2. **[EVENTUALE, SE PREVISTA CLAUSOLA SOCIALE INSERIRE TUTTI I COMMII SUCCESSIVI]** Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore Economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Impresa, è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Affidatario uscente, nel rispetto del CCNL di cui al precedente comma e del Piano di assorbimento presentato dall'Impresa unitamente alla propria offerta.
3. Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'aggiudicatario del contratto.
4. Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si considera il personale dell'Affidatario uscente calcolato come media del personale impiegato nei 6 mesi **[ovvero il diverso periodo previsto dal CCNL richiamato]** precedenti la data di indizione della procedura che ha preceduto la stipula del presente Contratto.
5. L'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel **[indicare il documento della procedura che contiene il numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'appaltatore uscente, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.]**

Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario

1. L'Affidatario è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. L’Affidatario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. È a carico dell’Affidatario l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, fornendo al Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.
4. L’Affidatario, inoltre, si impegna a adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.
5. L’Affidatario riconosce al Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal Committente non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l’Affidatario si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il terminegiorni dalla comunicazione da parte della Committente con le modalità che lo stesso Committente riterrà più opportune a garantire la continuità del gruppo di lavoro.

Art. 11 - Tutele lavoristiche

1. Ai sensi dell’allegato II.3 art.1 comma 4 del Codice, l’Affidatario è tenuto a rispettare l’impegno di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile (minore di 36 anni) sia all’occupazione femminile, come da obbligo già assunto in sede di offerta.
L’Affidatario deve produrre, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto - salvo l’ipotesi di differimento espressamente concordato con l’ISTAT - uno schema di organizzazione che dia evidenza dell’entità del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all’assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico e percorso formativo.
L’Affidatario deve, altresì, trasmettere idonea documentazione relativa ai contratti di lavoro stipulati in coerenza con quanto indicato al primo capoverso del presente comma.
Il rispetto del suddetto obbligo è oggetto di specifico controllo in sede di conformità da parte di ISTAT.
2. **[SOLO PER AFFIDATARIO CON N. DIPENDENTI > 50]** Ai sensi dell’allegato II.3 art.1 comma 1 del Codice, l’Affidatario ha trasmesso il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, al momento della presentazione dell’offerta, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. **[SOLO PER AFFIDATARIO CON 15 ≤ DIPENDENTI ≤ 50]** Ai sensi dell'allegato II.3 art.1 comma 2 del Codice, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISTAT una *"Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile"* (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). L'Affidatario è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.
4. Ai sensi della Legge n. 68/99 e dell'allegato II.3 art.1 comma 3 del Codice, l'Affidatario, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, produce ad ISTAT una *"Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità"* con la quale il legale rappresentante attesti l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, illustrando eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Affidatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Le sanzioni derivanti dall'inadempimento ai predetti obblighi sono disciplinate dall'articolo rubricato "Penali" del presente Contratto.

Art. 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l'Affidatario deposita garanzia definitiva resa ai sensi dell'art. 53, comma 4 e art. 117 del Codice, in favore dell'ISTAT, rilasciata da _____ mediante garanzia fideiussoria avente numero _____, con scadenza il _____, del valore di € _____ (_____/____). Tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - Penali

1. Le penali sono calcolate:
 - a) In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, nelle misure e nei casi indicate nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
 - b) pari allo 1,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di inadempimento della clausola sociale;
 - c) pari allo 1,5 ‰ nel caso di inosservanza di cui all'allegato II.3 art. 1 comma 4 del Codice, dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, per ogni giorno di ritardo;
 - d) **OBBLIGATORIO, IN CASO DI AFFIDATARIO CON 15 ≤ DIPENDENTI ≤ 50]** pari allo 1,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, nel caso di ritardo rispetto al termine indicato

dall'allegato II.3 art. 1 comma 2 del Codice (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

- e) **OBBLIGATORIO IN CASO DI AFFIDATARIO CON 15 ≤ DIPENDENTI ≤ 50 E ORA PREVISTO DALLA PROCEDURA ANCHE PER AFFIDATARIO CON > 50**] pari allo 1,5 ‰ dell'ammontare netto contrattuale nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'allegato II.3 art. 1 comma 3 del Codice (sei mesi dalla stipula del contratto) nella produzione della Dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della Relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

2. Le penali dovute non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
3. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'Affidatario per iscritto dal DEC.
4. L'Affidatario è, in ogni caso, tenuto a comunicare le proprie controdeduzioni al DEC, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione, ai fini della valutazione da parte dell'ISTAT.
5. In caso di applicazione delle penali, l'ISTAT procede al recupero del relativo importo in sede di pagamento delle fatture, ovvero ad incamerare la cauzione, ove prevista, per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 14 - Risoluzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice per i casi di sospensione, l'ISTAT può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, ai sensi dell'art. 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lett. a) e b);
 - c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Altresì, l'ISTAT risolve il contratto di appalto qualora:
 - a. ove applicabile, sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione” ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice.

3. Il presente Contratto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l’Affidatario secondo quanto previsto dall’art. 10 dell’Allegato II.14. All’esito del procedimento, l’ISTAT, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Affidatario.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, gli assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, l’ISTAT risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lett. c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Affidatario è determinato anche in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. In ogni caso l’ISTAT, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con PEC, nel caso di mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISTAT.
8. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidatario si impegna a fornire all’ISTAT tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

Art. 15 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”*, l’ISTAT può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l’Affidatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice.
2. L’esercizio del diritto di recesso è manifestato dall’ISTAT mediante una formale comunicazione all’Affidatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’ISTAT prende in consegna i lavori, i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi eseguiti e dei beni consegnati.
3. In caso di sopravvenienze normative interessanti l’ISTAT che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa ISTAT potrà, per giusta causa, recedere

in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Affidatario con PEC.

4. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al precedente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

Art. 16 - Forza maggiore

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("*Eventi di Forza Maggiore*"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("*la Parte Interessata*") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 del Codice civile, l'Affidatario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'articolo denominato "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'articolo denominato "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, l'Affidatario sarà tenuto, in linea con l'art. 121, comma 6, del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo all'Affidatario comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere

indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo denominato "Recesso".
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo denominato "Recesso".

Art. 17 - Patto di Integrità

1. Il personale dell'ISTAT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure del presente affidamento e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto stipulato, è consapevole del Patto di Integrità, il cui spirito condivide pienamente, nonché delle sanzioni previste a suo carico in caso di mancato rispetto di esso.
2. L'Affidatario si obbliga ad osservare quanto sottoscritto nell'appendice denominata "*Patto di Integrità*" allegata al presente Contratto ed accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti, potranno essere applicate le sanzioni ivi previste, secondo la gravità della violazione accertata.
3. L'Affidatario si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ISTAT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

Art. 18 - Pantouflage-revolving doors

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di *pantouflage-revolving doors*, nonché il "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'ISTAT*" consultabile sul sito web dell'ISTAT nella sezione: Amministrazione trasparente.
2. La violazione del citato art. 53, comma 16-ter determina la nullità del presente Contratto e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito

1. È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice per quanto applicabile.
2. L'Affidatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario ai suddetti obblighi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva

1. La Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente Contratto, dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. L'Impresa, pertanto, si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari di brevetti, di diritto d'autore o di diritti di privativa in genere concernenti i servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere a propria cura e spese le cessioni, licenze o autorizzazioni necessarie, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
4. Qualora venga promossa nei confronti della Committente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, o sulle soluzioni tecniche o di altra natura realizzate o adottate dall'Impresa, quest'ultima manleverà e terrà indenne la Committente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Committente.
5. La Committente si impegna a informare prontamente per iscritto all'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma e, in caso di difesa congiunta, riconosce all'Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Committente.
6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 21 - Responsabilità e, ove applicabile, polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Affidatario stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto, anche se eseguite da parte di terzi, salvo che i danni siano imputabili a cause di forza maggiore o a colpa dell'Amministrazione.
2. L'Affidatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ISTAT da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative, direttamente e indirettamente, connessi all'esecuzione del presente Contratto.
3. L'Affidatario contraente ha stipulato/ha già attiva polizza/e assicurativa/e in corso di validità rilasciata dalla compagnia, a copertura della responsabilità civile verso terzi (R.C.T./R.C.O.), che potrebbero derivare a cose e persone durante l'esecuzione del contratto e, comunque, per tutte le attività ad esso connesse, con un massimale non inferiore a € 8.000.000,00 per R.C.T. e un massimale non inferiore a € 4.000.000,00 per R.C.O..

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto in fase di partecipazione alla procedura e, dunque, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'allegato denominato *"Informativa sul trattamento dei dati personali"*.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda:
 - prende atto ed acconsente a quanto indicato nella predetta *"Informativa sul trattamento dei dati personali"* anche con riferimento alla pubblicazione e diffusione degli stessi;
 - si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte;
3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, si applicano le disposizioni previste dall'articolo *"Nomina responsabile trattamento dati personali"*.
4. In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, l'Affidatario dovrà garantire che i dati personali oggetto di trattamento, verranno gestiti nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso in cui si renda

necessario un trasferimento di Dati Personali al di fuori dell'Unione europea per l'erogazione di servizi connessi al Contratto – da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo – l'Affidatario, previa specifica autorizzazione della Committente potrà procedere al trasferimento dei dati da o verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa *Binding Corporate Rules* - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. L'Affidatario dovrà, inoltre, garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati – ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni di *business continuity* e di *disaster recovery*, anche se esternalizzate – abbiano sede nell'UE - fatte salve eventuali motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate dalla Committente - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo.

5. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura dell'Affidatario.
6. Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra, la Committente diffiderà il Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, la Committente ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta dell'Affidatario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 24 – Nomina del responsabile del trattamento dei dati

1. L'Appaltatore è designato dall'Istituto "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Contratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali debbono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in accordo a quanto riportato nel Contratto.

5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.
6. Il Responsabile si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina di altri responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
8. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
9. Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e best practice, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni...).
12. Natura del trattamento: le operazioni effettuate nell'ambito del trattamento consistono nella verifica dei dati anagrafici, registrazione degli stessi su sistema Istat gestito dalla DCIT del nome

cognome e data di nascita ed estremi del documento con custodia temporanea dei documenti personali fino al termine dell'accesso/visita e rilascio di badge interni Istat con solo numero progressivo relativi a visitatori/consulenti e ditte terze, dati che nel caso di semplici visitatori vengono cancellati entro 72 ore e nel caso di personale di ditte che ha un contratto con Istat, 12 mesi dopo la fine del contratto (eccetto eventuali contenziosi) sempre gestiti e custoditi su server DCIT/Istat. Le immagini degli impianti di videosorveglianza sono normate dalla Deliberazione DPL n.10675 del 16/06/2011. Tipologia di dati personali trattati: Dati anagrafici e video.

13. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
14. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per Istat il dott. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____;
 - per l'Appaltatore, il dott. _____, il cui dato di contatto è _____@_____.
15. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
16. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
17. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.

Art. 25 - Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Roma.

Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 1 del Codice, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.
3. Il valore dell'imposta di bollo relativo alla stipulazione del presente Contratto, dovuto dall'Affidatario, ai sensi dell'art. 18, comma 10 del Codice, è determinato sulla base della tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice. Le modalità telematiche di versamento sono individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

.....*

per l'ISTAT

.....*

*) Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"

Il sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2 - Oggetto, Art. 3 - Responsabile Unico del Progetto, Direttore ISTAT dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di progetto della Società - Strutture tecniche ISTAT, Art. 4 - Durata e modifiche del contratto in corso di esecuzione, Art. 5 - Importo contrattuale, revisione prezzi e anticipazione del prezzo, Art. 6 - Fatturazione e pagamenti, Art. 7 - Modalità e luogo di esecuzione della prestazione e ulteriori specifiche tecniche, Art. 8 - Subappalto, Art. 9 - CCNL e clausola sociale, Art. 10 - Personale impiegato dall'Affidatario, Art. 11 - Tutele lavoristiche, Art. 12 - Garanzia definitiva, Art. 13 - Penali, Art. 14 - Risoluzione, Art. 15 - Recesso, Art. 16 - Forza maggiore, Art. 19 - Divieto di cessione del contratto o cessione del credito, Art. 20 - Brevetti, diritti d'autore e manleva, Art. 21 - Responsabilità, Art. 22 - Obblighi di riservatezza, Art. 23 - Trattamento dei dati personali, Art. 24 - Nomina responsabile trattamento dati personali, Art. 25 - Foro di competenza, Art. 26 - Forma del contratto e oneri fiscali

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Affidatario

.....